Direzione Ambiente, Verde e Protezione Civile
Servizio Adempimenti Tecnico ambientali

2017 42845/126

CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico 128
approvata il 6 luglio 2017

DETERMINAZIONE: Z.U.T. AMBITI 2.8/2 PARTE E 3.4 PARTE P.E.C. SUB AMBITO 1 - PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRAGTEGICA. ESITO DELLA CONSULTAZIONE PER FASE DI SPECIFICAZIONE DEI CONTENUTI - INTEGRAZIONE

nella parte narrativa della Determinazione n. 93 del 8 maggio 2017 ad oggetto "Z.U.T. AMBITI 2.8/2 PARTE E 3.4 PARTE P.E.C. SUB AMBITO 1 – Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – Esito della consultazione per fase di specificazione dei contenuti", si dava atto che:

"la Conferenza ha condiviso inoltre la necessità di valutare se il bunker e la torre sono soggetti a vincolo da parte della Soprintendenza (...), e che la stessa Conferenza ha ritenuto necessario che il rapporto Ambientale sia redatto sulla scorta anche di eventuali effetti dei vincoli posti dalla Soprintendenza";

"(...) la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, con nota prot. n. 4881 del 29 marzo 2017 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 3387 del 13/04/2017), ha formalizzato il proprio contributo, allegato alla presente (Allegato 5), nel quale si comunica che è in fase di completamento l'istruttoria di vincolo monumentale della torre piezometrica presente nell'area di PEC, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 442/2004."

Nel punto 4 del dispositivo della stessa determinazione, in via cautelativa, alla luce di quanto sopra, si dispone "(...) di individuare il progetto della nuova sistemazione del corso Romania (sviluppo di poco inferiore a 1,5 km) come progetto da sottoporre a verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 152/06 nonché dell'art. 10 della L.R. 40/98. Si evidenzia infatti come, in applicazione del Decreto 30 marzo 2015 e della Circolare Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n.3/AMB del 27/04/2015, visto il parere della competente Soprintendenza, le soglie dimensionali per la verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti devono essere dimezzate, essendo in presenza di immobili e aree di interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico di cui all'articolo 10, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 42/2004 (punto 4.3.8. del Decreto 30 marzo 2015). Il progetto della nuova sistemazione del corso Romania, dalla rotatoria posta all'intersezione con corso Giulio Cesare e fino al confine della Città, è quindi da ricondurre alla categoria prevista dal D.Lgs. 152/06, allegato IV alla Parte II, "Progetti di

infrastrutture, h) costruzioni di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1.500 metri" e della LR n. 40/98, allegato B3, categoria n. 5) "potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1.500 metri. (...)".

Vista la nota del 18 aprile 2017, acquisita al protocollo del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali in data 24 maggio 2017, Prot. n. 4800, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, inerente il proprio avviso di avvio del procedimento di dichiarazione d'interesse culturale particolarmente importante ai sensi degli artt. 10-12 del D. Lgs 42/04 relativo all'immobile "Torre Piezometrica", riportante, su estratto catastale, l'impronta dell'immobile a cui tale vincolo si riferisce. In tale avviso viene inoltre specificato l'elenco delle disposizioni da applicare in via cautelare nelle more della conclusione del procedimento. In tale elenco non è riportata la sezione III del Capo III del Decreto Lgs 42/04, avente ad oggetto "Altre forme di protezione" e in particolare l'art. 45. "Prescrizioni di tutela indiretta".

Visto che l'Avviso di avvio del procedimento di dichiarazione d'interesse culturale particolarmente importante ai sensi degli artt. 10-12 del D.Lgs. 42/04 relativo all'immobile "Torre Piezometrica" è stato formulato dalla competente Sopraintendenza in data successiva alla seduta della Conferenza dei Servizi in premessa indicata, e che dallo stesso si evince che oggetto della dichiarazione d'interesse sono esclusivamente l'immobile identificato al Catasto Fabbricati con il subalterno 14 della particella 6 del foglio 1044 del Comune di Torino, inerente la "Torre Piezometrica" e un'area circostante di limitata estensione.

Vista la comunicazione del Direttore della Direzione Urbanistica e Territorio, Prot. n. 1476 del 30 maggio 2017 (acquisita al protocollo del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali in data 6 giugno 2017, Prot. n. 5129), con la quale, in riferimento ad una più puntuale interpretazione della comunicazione pervenuta dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino in data 18 aprile 2017, si indica esser venuta meno la circostanza cautelativa alla base del quale il citato punto 4 del dispositivo della determinazione dirigenziale ha fondato e motivato l'applicazione del dimezzamento delle soglie e, conseguentemente a tale profilo, l'obbligo di sottoporre il progetto della sistemazione di corso Romania a verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale.

Dato atto altresì che con la medesima nota Prot. n. 1476 in data 30 maggio 2017, alla luce delle considerazioni sopra espresse, il Direttore della Direzione Urbanistica e Territorio, quale Responsabile dell'Unità Organizzativa sovraordinata al Servizio svolgente la funzione di Pianificazione Comunale, individuato quale Autorità Procedente nell'ambito dei procedimenti di VAS, chiede:"(...) che il provvedimento sia riesaminato e ricondotto in conformità ai disposti normativi richiamati".

Vista la comunicazione del Direttore Infrastrutture e Mobilità in data 30 giugno 2017 (acquisita al protocollo del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali in data 5 luglio 2017, Prot. n. 6042) con la quale, facendo seguito all'incontro avvenuto presso la Direzione

Urbanistica in data 30 giugno 2017, a maggior chiarimento di quanto indicato nella Determinazione Dirigenziale sulla procedura di VAS in esito alla consultazione per la fase di specificazione dei contenuti, si propone di specificare al punto 2, primo periodo, del dispositivo: "(...) un progetto di fattibilità della viabilità su corso Romania, consistente in elaborati grafici – redatti in scala adeguata – che contengano una planimetria con indicazione della giacitura della nuova infrastruttura stradale nel tratto compreso tra corso Giulio Cesare e il confine con il comune di Settimo Torinese, nonché le sezioni dei tratti significativi (...)"

Si ritiene opportuno per i motivi sopraindicati:

1) procedere alla soppressione del punto n. 4 del dispositivo della Determinazione Dirigenziale Cronologico n. 93 del 8 maggio 2017, avente ad oggetto "Z.U.T. AMBITI 2.8/2 PARTE e 3.4 PARTE P.E.C. SUB AMBITO 1 - PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) - ESITO DELLA CONSULTAZIONE PER FASE DI SPECIFICAZIONE DEI CONTENUTI", nel seguente testo indicato:

"4. Di individuare il progetto della nuova sistemazione del corso Romania (sviluppo di poco inferiore a 1,5 km) come progetto da sottoporre a verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 152/06 nonché dell'art. 10 della L.R. 40/98. Si evidenzia infatti come, in applicazione del Decreto 30 marzo 2015 e della Circolare Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n.3/AMB del 27/04/2015, visto il parere della competente Soprintendenza, le soglie dimensionali per la verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti devono essere dimezzate, essendo in presenza di immobili e aree di interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico di cui all'articolo 10, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 42/2004 (punto 4.3.8. del Decreto 30 marzo 2015). Il progetto della nuova sistemazione del corso Romania, dalla rotatoria posta all'intersezione con corso Giulio Cesare e fino al confine della Città, è quindi da ricondurre alla categoria prevista dal D.Lgs. 152/06, allegato IV alla Parte II, "Progetti di infrastrutture, h) costruzioni di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1.500 metri" e della LR n. 40/98, allegato B3, categoria n. 5) "potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1.500 metri". Si applica inoltre quanto previsto dalla L.R. 40/98 all'art. 4 c. 5 "Qualora un progetto di cui agli allegati A1, A2, B1, B2 e B3 [...] preveda un'opera divisa in parti da realizzare in fasi distinte nel tempo, è sottoposto alla procedura di VIA [...] il progetto complessivo relativo all'insieme delle opere e degli interventi necessari." Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 152/06, al fine del coordinamento e della semplificazione dei procedimenti, la verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20 sarà condotta, nel rispetto delle disposizioni contenute nel citato decreto, nell'ambito della VAS; le modalità di informazione del pubblico daranno specifica evidenza della integrazione procedurale.";

alla sua sostituzione con il seguente testo indicato:

"4. Di evidenziare come il progetto complessivo degli interventi di potenziamento del corso Romania, qualora sia superata la prevista soglia dimensionale, sia da sottoporsi a verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 152/06 nonché dell'art. 10 della L.R. 40/98, quale categoria prevista dal D.Lgs. 152/06, allegato IV alla Parte II, punto 7 "Progetti di infrastrutture, h) costruzioni di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1.500 metri" e della LR n. 40/98, allegato B3, categoria n. 5) "potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1.500 metri", applicando quanto previsto dalla L.R. 40/98 all'art. 4 c. 5 "Qualora un progetto di cui agli allegati A1, A2, B1, B2 e B3 [...] preveda un'opera divisa in parti da realizzare in fasi distinte nel tempo, è sottoposto alla procedura di VIA [...] il progetto complessivo relativo all'insieme delle opere e degli interventi necessari." Per la tipologia citata, il computo della soglia dimensionale sarà pertanto da effettuarsi complessivamente sulla base del progetto di fattibilità delle opere di urbanizzazione del PEC Sub Ambito 1 nonché del progetto di fattibilità richiamato al punto 2 del presente provvedimento. Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 152/06, al fine del coordinamento e della semplificazione dei procedimenti, l'eventuale verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 152/06 potrà essere condotta, nel rispetto delle disposizioni contenute nel citato decreto, nell'ambito della VAS; le modalità di informazione del pubblico daranno nel caso specifica evidenza dell'eventuale integrazione procedurale."

2) integrare il punto 2, primo periodo del dispositivo, della sopra indicata Determinazione Dirigenziale specificandolo nel modo seguente

2. di richiedere in particolare, in esito a tale consultazione, che in merito al Rapporto Ambientale, questo sia redatto sullo scorta di:

- un progetto di fattibilità della viabilità su corso Romania, consistente in elaborati grafici – redatti in scala adeguata – che contengano una planimetria con indicazione della giacitura della nuova infrastruttura stradale nel tratto compreso tra corso Giulio Cesare e il confine con il comune di Settimo Torinese, nonché le sezioni dei tratti significativi, verificato in considerazione della presenza dell'infrastruttura SNAM;. . .

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.

Viste:

la parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

la Legge Regionale 40/98 e s.m.i.;
la Legge Regionale 56/77 e s.m.i.;
la D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 25-2977;
la Legge 241/90 e s.m.i.;
la Deliberazione Giunta Comunale 8 gennaio 2014 mecc. n. 2014 00016/126, esecutiva dal 23 gennaio 2014; . . .

DETERMINA

per quanto espresso nella parte narrativa che qui integralmente si richiama:

1) di approvare la soppressione del punto n. 4 del dispositivo della Determinazione Dirigenziale Cronologico n. 93 del 8 maggio 2017, avente ad oggetto "Z.U.T. AMBITI 2.8/2 PARTE e 3.4 PARTE P.E.C. SUB AMBITO 1 - PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) - ESITO DELLA CONSULTAZIONE PER FASE DI SPECIFICAZIONE DEI CONTENUTI", nel seguente testo indicato:

"4. Di individuare il progetto della nuova sistemazione del corso Romania (sviluppo di poco inferiore a 1,5 km) come progetto da sottoporre a verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 152/06 nonché dell'art. 10 della L.R. 40/98. Si evidenzia infatti come, in applicazione del Decreto 30 marzo 2015 e della Circolare Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n.3/AMB del 27/04/2015, visto il parere della competente Soprintendenza, le soglie dimensionali per la verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti devono essere dimezzate, essendo in presenza di immobili e aree di interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico di cui all'articolo 10, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 42/2004 (punto 4.3.8. del Decreto 30 marzo 2015). Il progetto della nuova sistemazione del corso Romania, dalla rotatoria posta all'intersezione con corso Giulio Cesare e fino al confine della Città, è quindi da ricondurre alla categoria prevista dal D.Lgs. 152/06, allegato IV alla Parte II, "Progetti di infrastrutture, h) costruzioni di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1.500 metri" e della LR n. 40/98, allegato B3, categoria n. 5) "potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1.500 metri". Si applica inoltre quanto previsto dalla L.R. 40/98 all'art. 4 c. 5 "Qualora un progetto di cui agli allegati A1, A2, B1, B2 e B3 [...] preveda un'opera divisa in parti da realizzare in fasi distinte nel tempo, è sottoposto alla procedura di VIA [...] il progetto complessivo relativo all'insieme delle opere e degli interventi necessari." Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 152/06, al fine del coordinamento e della semplificazione dei procedimenti, la verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20 sarà condotta, nel rispetto delle disposizioni contenute nel citato decreto, nell'ambito della VAS; le modalità di informazione del pubblico daranno specifica evidenza della integrazione procedurale;

e la sua sostituzione con il seguente testo indicato:

"4. Di evidenziare come il progetto complessivo degli interventi di potenziamento del corso Romania, qualora sia superata la prevista soglia dimensionale, sia da sottoporsi a verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 152/06 nonché dell'art. 10 della L.R. 40/98, quale categoria prevista dal D.Lgs. 152/06, allegato IV alla Parte II, punto 7 "Progetti di infrastrutture, h) costruzioni di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1.500 metri" e della LR n. 40/98, allegato B3, categoria n. 5) "potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1.500 metri", applicando quanto previsto dalla L.R. 40/98 all'art. 4 c. 5 "Qualora un progetto di cui agli allegati A1, A2, B1, B2 e B3 [...] preveda un'opera divisa in parti da realizzare in fasi distinte nel tempo, è sottoposto alla procedura di VIA [...] il progetto complessivo relativo all'insieme delle opere e degli interventi necessari." Per la tipologia citata, il computo della soglia dimensionale sarà pertanto da effettuarsi complessivamente sulla base del progetto di fattibilità delle opere di urbanizzazione del PEC Sub Ambito 1 nonché del progetto di fattibilità richiamato al punto 2 del presente provvedimento. Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 152/06, al fine del coordinamento e della semplificazione dei procedimenti, l'eventuale verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 152/06 potrà essere condotta, nel rispetto delle disposizioni contenute nel citato decreto, nell'ambito della VAS; le modalità di informazione del pubblico daranno nel caso specifica evidenza dell'eventuale integrazione procedurale.";

2) di integrare il punto 2. primo periodo del dispositivo, della sopra indicata Determinazione Dirigenziale specificandolo nel modo seguente

2. di richiedere in particolare, in esito a tale consultazione, che in merito al Rapporto Ambientale, questo sia redatto sullo scorta di:

- un progetto di fattibilità della viabilità su corso Romania, consistente in elaborati grafici – redatti in scala adeguata – che contengano una planimetria con indicazione della giacitura della nuova infrastruttura stradale nel tratto compreso tra corso Giulio Cesare e il confine con il comune di Settimo Torinese, nonché le sezioni dei tratti significativi, verificato in considerazione della presenza dell'infrastruttura SNAM;

3) di dare atto che la Determinazione Dirigenziale Cronologico n. 93 del 8 maggio 2017, avente ad oggetto "Z.U.T. AMBITI 2.8/2 PARTE e 3.4 PARTE P.E.C. SUB AMBITO 1 - PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) - ESITO DELLA CONSULTAZIONE PER FASE DI SPECIFICAZIONE DEI CONTENUTI", rimane pienamente valida ed efficace nelle parti non sostituite o non integrate dalla presente.

4) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 – bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;

5) di procedere alla pubblicazione per giorni 15 della presente determinazione all'Albo Pretorio on line all'indirizzo: http://www.comune.torino.it/albopretorio/ e sul web all'indirizzo

http://www.comune.torino.it/ambiente/vas;

6) di informare che, avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al T.A.R. del Piemonte, entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto.

. . .

Torino, 6 luglio 2017

IL DIRIGENTE
del Servizio Adempimenti Tecnico
Ambientali
Ing. Claudio Beltramino